Trasporto scolastico

La garanzia del trasporto scolastico è uno dei prerequisiti essenziali per l'accesso al diritto allo studio, un diritto altrimenti non perfettamente esigibile. Spetta ai **Comuni** garantire il trasporto per tutti i gradi inferiori di istruzione, scuola materna inclusa. Spetta alle **Province** il compito di provvedere al trasporto scolastico relativo alle scuole superiori (articolo 139, Decreto Legislativo 112/1998).

La normativa (Legge 118 del 1971) parla espressamente di trasporto **gratuito** per la scuola dell'obbligo (fino ai 16 anni per un percorso di studi che deve durare almeno 10 anni. Decreto n.139 del 22 agosto 2007).

Per l'istruzione superiore non è invece espressamente previsto che il trasporto sia gratuito, pertanto le Province potrebbero richiedere la partecipazione alla spesa in base al reddito familiare o all'ISEE.

Il Consiglio di Stato, con la **Decisione 2361/08**, rifacendosi all'art. 139 del D.Lvo 112/'98, ha ribadito che le Province si devono occupare dell'istruzione secondaria superiore, mentre i Comuni hanno competenza sulle scuole di grado inferiore. Fra le funzioni che Province e Comuni devono svolgere, ci sono anche "i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio". Quindi anche il trasporto scolastico.

La Decisione del Consiglio di Stato è, quindi, davvero importante e dirimente: le Province - quelle che ancora non l'abbiano fatto - si dovranno adeguare.

Le **scuole paritarie** che hanno deciso di fruire della legge sulla parità (L. n. 62/2000) devono garantire il trasporto disabili, inoltrandone richiesta agli enti locali, sulla base delle leggi regionali per il diritto allo studio scolastico.

Il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, all'art. 139, ha attribuito alle province, in relazione all'istruzione secondaria superiore e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio tra i quali sembra possa ricomprendersi sia l'organizzazione di trasporti speciali che la relativa assistenza ad personam.

Il **trasporto dei minori disabili**, in virtù della peculiare condizione in cui versa il trasportato, deve avvenire utilizzando **veicoli che possiedono una idoneità adatta alla particolarità del servizio da espletare**. Si ritiene sempre necessaria la presenza di un **accompagnatore idoneo**.

L'art. 26 della L 104/92, prevedendo modalità di trasporto individuali, sembra prevedere la possibilità di procedere al trasporto del disabile anche mediante autovetture.

Tale considerazione sembra confermata dal fatto che il d.m. 31 gennaio 1997 non si occupa del trasporto dei disabili. In merito alle caratteristiche tecniche e alle dotazioni del mezzo nonché alla eventuale integrazione della carta di circolazione, considerata l'estrema varietà di situazioni che possono concretamente verificarsi, appare opportuno chiedere istruzioni, sui singoli casi, ai competenti uffici del dipartimento per i trasporti terrestri.